

Adempimenti

Lavoro sportivo: collaboratori con scadenze differenziate per l'Inps

di *Manuela Baltolu*

07 Novembre 2023

Potrebbe essere difficile rispettare il termine del 16 novembre

NT+ Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus

Con la [circolare 88/2023 del 31 ottobre](#) l'Inps ha fornito le istruzioni operative per il calcolo, il versamento e l'esposizione in uniemens dei contributi dovuti per i lavoratori sportivi, anche se con qualche criticità. In primo luogo, per quanto riguarda i lavoratori sportivi subordinati, sarà possibile regolarizzare le mensilità da luglio a ottobre 2023 esclusivamente nel flusso telematico di competenza del mese di novembre, con invio dello stesso entro il 31 dicembre 2023 e pagamento del dovuto entro il 16 dicembre 2023. Le scadenze pare siano differenti per i collaboratori coordinati e continuativi sportivi (articolo 28 Dlgs 36/2021) e per i co.co.co collaboratori amministrativo gestionali (articolo 37 Dlgs 36/2021), per i quali sarà possibile, come per i dipendenti subordinati, versare la contribuzione dovuta entro il 16 dicembre 2023 e procedere con gli adempimenti contributivi entro il 31 dicembre 2023, ma solo relativamente ai compensi erogati da luglio a settembre 2023. Nulla viene detto per i compensi erogati in ottobre, i cui contributi, seguendo le ordinarie scadenze, come anche ricordato dall'istituto, dovrebbero essere versati entro il 16 novembre 2023 e la relativa denuncia inviata all'istituto entro il 30 novembre 2023, con un mese di anticipo quindi rispetto alle mensilità da luglio a settembre («il pagamento della contribuzione deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate»).

In considerazione del fatto che, essendo stata pubblicata la circolare nella tarda serata di martedì 31 ottobre, difficilmente le software house saranno in grado di aggiornare le procedure per il 16 novembre. È auspicabile un intervento dell'istituto che risolva tale problematica, in modo da consentire agli operatori tempi tecnici adeguati ad adempiere agli obblighi di elaborazione, comunicazione e versamento.

Un altro punto da attenzionare è la modalità di calcolo delle cosiddette “contribuzioni minori”, ovvero l'aliquota del 2,03% dovuta per i collaboratori sportivi e amministrativo/gestionali privi di altra copertura previdenziale, che finanzia le gestioni relative a maternità, malattia, disoccupazione, le quali dovranno essere calcolate sul totale dell'imponibile eccedente la franchigia di 5.000 euro, senza beneficiare della riduzione del 50% dell'imponibile stabilita fino al 2027 per l'aliquota Ivs dall'articolo 35, comma 8-ter. Come previsto dal Dl 120/2023 viene inoltre ribadito che, per i collaboratori amministrativo/gestionali, l'aliquota “ridotta” del 27,03% prevista per coloro che sono privi di altra copertura previdenziale, sia da applicarsi ai soli compensi erogati da settembre in poi, mentre i compensi erogati nei mesi di luglio e agosto 2023 dovranno essere assoggettati all'aliquota “normale” della gestione separata, ovvero il 35,02 per cento. Viene infine confermato che la franchigia di esenzione da prelievo contributivo di 5.000 euro è da conteggiarsi sui soli compensi erogati ai collaboratori a decorrere dal 1° luglio 2023, secondo il regime di cassa, che, pertanto, include anche compensi relativi a prestazioni effettuate fino al 30 giugno 2023 ma pagati successivamente.

